

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2592)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FRANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1976

### Istituzione di una Università statale a Reggio Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — Non dovrebbe sfuggire a chi è a conoscenza della situazione universitaria Calabrese l'urgenza di creare in Reggio Calabria un ateneo idoneo a soddisfare le esigenze pressanti di scolarità universitaria.

Non torna, infatti, ozioso sottolineare che il problema in questione non si pone da oggi per la città di Reggio Calabria, ma risale a tempi lontani acquistando un aspetto drammatico nella misura in cui l'Università di Messina, alla quale fanno capo la maggioranza degli studenti reggini, non è più in grado di recepire la domanda di iscrizione e di frequenza.

È da diversi anni, infatti, che da parte di organizzazioni studentesche, di enti pubblici e privati, di associazioni culturali e professionali si è avanzata la richiesta di istituire in Reggio Calabria un centro universitario. Sulla spinta di queste sollecitazioni si è infatti realizzata nell'anno 1968 la facoltà di architettura che, sorta inizialmente su basi

consorziali, si è poi trasformata, grazie al riconoscimento statale, nell'attuale Università di architettura.

In data più recente, poi, si è istituita la libera Università con le facoltà di agraria, informatica ed economia e commercio.

È appena il caso di ricordare che tale ultimo Istituto universitario è provvisto di valide ed idonee strutture per cui attualmente registra la frequenza di oltre 600 studenti.

A tal punto è bene richiamarsi anche al discorso intorno all'Università di Reggio Calabria che si è posto in occasione della discussione e approvazione della legge 30 novembre 1973, n. 766, concernente i provvedimenti urgenti per l'Università. In quella sede, soprattutto a proposito dell'articolo 10, il Gruppo MSI-Destra nazionale, dopo aver proposto alcuni emendamenti tendenti a sanare la precaria situazione legislativa determinatasi, ha presentato un ordine del giorno, cui ha fatto seguito quello dei capigruppo della maggioranza, con il quale si impegnava

il Governo ad emanare sollecitamente provvedimenti idonei all'ampliamento dell'Istituto universitario reggino, attraverso l'integrazione di almeno altre tre facoltà.

Nonostante l'impegno assunto, il Governo ha lasciato decorrere inutilmente il termine di un anno entro cui, come previsto dal citato articolo 10, si sarebbero dovuti approntare disegni di legge riguardanti l'istituzione di nuove università, malgrado il Consiglio regionale della Calabria avesse, in data 16 aprile 1974, espresso parere favorevole per l'istituzione dell'Università.

Stando così le cose, onorevoli senatori, siamo venuti alla determinazione, dinanzi alla patente inadempienza governativa, di presentare questo disegno di legge con l'auspicio che trovi accoglimento presso le forze politiche non aprioristicamente chiuse a qualsiasi iniziativa atta a soddisfare la legittima aspirazione della gioventù studiosa e della popolazione di Reggio Calabria.

A sostegno del presente disegno di legge, offriamo qualche dato che possa, al di là dell'aridità delle cifre, testimoniare l'effettiva necessità ed urgenza di un ateneo reggino. Sono cifre che mostrano chiaramente la drammaticità della situazione ove si consideri che la rilevante crescita della popolazione scolastica impone l'esodo forzato degli oltre 16.000 universitari reggini verso atenei di altre città e regioni, stante che l'attuale Università della Calabria ospita a malapena 2.000 iscritti.

Se si aggiunge, poi, che quest'ultimo ateneo, secondo previsioni di sviluppo integrale di strutture e di iscrizioni, potrà entro il 1980 offrire solamente la disponibilità di

12.000 posti rispetto al fabbisogno di 50.000; allora si evince chiaramente che a quella data circa 40.000 studenti calabresi non potranno trovare diritto di cittadinanza presso quell'ateneo.

Alla luce di queste cifre, balza evidente l'urgente necessità di istituire una Università con le seguenti caratteristiche:

1) facoltà di architettura con corsi di laurea in architettura e urbanistica (quinquennale);

2) informatica;

3) agraria con corsi di laurea in scienze forestali con specializzazione sui problemi della difesa del suolo; e scienze delle preparazioni alimentari;

4) economia e commercio con corsi di laurea in economia e tecnica aziendale e turistica.

Una tale Università, è bene sottolinearlo, non presenta caratteristiche tali che possano determinare motivi concorrenziali con i vicini atenei di Messina e di Cosenza.

D'altra parte la tipologia dell'istituenda Università reggina armonizza ed integra l'esistente Università di architettura e, nel contempo, può avvalersi delle strutture attualmente funzionali presso la locale libera Università nonché di quelle dell'Università statale di architettura.

Non costituisce, infine, onorevoli senatori, elemento trascurabile che la prospettata Università di Reggio Calabria, assolva, attraverso l'articolazione delle sue quattro facoltà, a compiti di promozione socio-economica, oltre che culturale e professionale.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

A cominciare dall'anno 1976-77 l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria è trasformato nell'Università degli Studi di Reggio Calabria.

## Art. 2.

L'Università degli studi di Reggio Calabria comprende le seguenti facoltà:

- 1) architettura con corsi di laurea in architettura ed urbanistica;
- 2) informatica;
- 3) agraria con corsi di laurea in scienze forestali e scienze delle preparazioni alimentari;
- 4) economia e commercio con corsi di laurea in economia e tecnica aziendale e turistica.

## Art. 3.

Il corpo insegnante dell'Università degli studi di Reggio Calabria, nella misura di tre professori di ruolo per ciascuna delle facoltà, viene nominato ed assegnato con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione ed è tratto dal contingente previsto dall'articolo 1 della legge 30 novembre 1973, n. 766.

## Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge e comunque fino alla costituzione del consiglio di amministrazione, i compiti attribuiti dalle leggi vigenti al presidente e al consiglio di amministrazione, sono svolti dal commissario governativo, contemplato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1970, n. 750.

Le attribuzioni di competenza del consiglio di facoltà, sono esercitate da comitati, composti da tre professori di ruolo, nominati dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna facoltà.

## Art. 5.

Entro 180 giorni dalla nomina dei componenti i comitati delle facoltà, gli stessi provvedono all'approvazione dello statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

## Art. 6.

Alla data dell'entrata in vigore della presente legge, l'attività svolta dalla libera Università di Reggio Calabria, ivi compresi gli esami sostenuti dagli studenti, nonché i corsi di laurea già avviati, sono riconosciuti validi ad ogni effetto.

## Art. 7.

All'onere derivante dalla prima applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui al fondo globale del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.